

dovrebbe tollerare che la presenza di diversi elenchi nazionali possa costituire un ostacolo tecnico al commercio.

6.9. *Articolo 5.7*

Sarebbe meglio utilizzare il termine «tipici» piuttosto che «medi». La stessa cosa vale per la definizione dell'articolo 1, lettera k.

6.10. *Articolo 5, paragrafo 8*

Anche se non è una soluzione ideale, la Commissione dovrebbe pensare alla possibilità di utilizzare grafici o pittogrammi come alternative consentite ad una formulazione linguistica. Tuttavia, un tale metodo alternativo

di presentazione dovrebbe necessariamente essere armonizzato, in modo da evitare che si creino ulteriori barriere al commercio.

6.11. *Articolo 7*

Il Comitato approva le scadenze proposte dalla Commissione, vale a dire entro x mesi dalla notifica e desidera incoraggiare la Commissione ad utilizzare questo metodo anche per proposte presentate in altre direttive.

6.12. *In generale*

Gli Stati membri devono concordare metodi standardizzati di analisi dei prodotti alimentari ed elenchi comuni dei valori nutritivi dei prodotti alimentari.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito al progetto di raccomandazione del Consiglio relativo alla proibizione di fumare nei luoghi pubblici⁽¹⁾

(89/C 159/16)

Il Consiglio, in data 19 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al progetto di cui sopra.

Le sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ferraz da Silva, in data 4 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989, nel corso della 265^a sessione plenaria, con 71 voti favorevoli, 25 contrari e 19 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il progetto di raccomandazione del Consiglio sulla proibizione di fumare nei luoghi pubblici rientra nel «Programma europeo di lotta contro il cancro», programma appoggiato anche dal Comitato economico e sociale⁽²⁾, e più precisamente nel capitolo relativo alla lotta contro il tabagismo.

1.2. Il Comitato economico e sociale viene invitato per la quarta volta a pronunciarsi su una proposta in tale settore. In precedenza esso ha infatti formulato dei pareri in merito alle seguenti proposte:

— Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette e proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU n. C 32 dell'8. 2. 1989, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 105 del 21. 4. 1987.

⁽³⁾ GU n. C 237 del 12. 9. 1988.

- Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei tabacchi lavorati ⁽¹⁾,
- Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette ⁽²⁾.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione con la riserva delle osservazioni che seguono.

2.2. Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione prosegua la propria azione di lotta al tabagismo, in quanto tale azione contribuisce efficacemente a ridurre il numero di decessi imputabili al cancro in Europa e ad attenuare l'incidenza di altre malattie (letali o meno) provocate dal contatto con il fumo proveniente dai tabacchi.

2.3. Pur riconoscendo che la lotta contro il tabagismo non potrà essere risolta a breve termine, e che s'impone uno sforzo particolare in materia di educazione e di assistenza medica a coloro che smettono di fumare, il Comitato ritiene che il ricorso ad una raccomandazione consente di affrontare il problema solo in modo limitato e inadeguato.

2.4. Nel parere sul tenore massimo di catrame delle sigarette ⁽³⁾, il Comitato ha sottolineato la necessità di «compiere ogni sforzo possibile, nell'interesse delle persone e della salute pubblica, per ridurre il tabagismo in generale».

2.5. Il Comitato è consapevole del fatto che il tabagismo è responsabile dell'aumento dei rischi di malattia e di decesso prematuro in quanto esso costituisce un elevato fattore di rischio cancerogeno ed un agente cancerogeno specifico.

2.6. Recenti studi, effettuati con il sostegno dell'Organizzazione mondiale della sanità, hanno evidenziato come i non fumatori, in contatto con il fumo proveniente dai tabacchi in ambienti chiusi, corrano gli stessi gravi rischi. Sono particolarmente esposti a tali rischi le donne in stato di gravidanza ed il feto, i bambini, gli anziani, le persone affette da patologie respiratorie, bronchiti o cardiopatie.

2.7. La combustione del tabacco produce i seguenti elementi:

- Che avviano la carcinogenesi,
 - Benzopireno,
 - 5-Metilcriseno,
 - Dibenzantraceno,
- Che favoriscono la carcinogenesi,
 - Fenoli volatili,
 - Composti acidi.

2.8. È l'azione congiunta degli elementi carcinogeni del tabacco che vengono immessi nell'aria dal fumatore e dei carcinogeni ambientali, che accresce il rischio di affezioni oncologiche ai polmoni o in altre parti del corpo, quali la cavità orale, la faringe, la laringe, lo stomaco, ecc.

2.9. Il tabagismo attivo, ovvero il fumare sigarette, sigari, ecc., può essere anche causa di incendi ed incidenti. Giova ricordare che, nella maggior parte degli Stati membri, il divieto di fumare nei luoghi pubblici è stato inizialmente connesso alla prevenzione dei rischi di incendio.

2.10. Il tabagismo sotto qualsiasi forma, ma soprattutto quello dovuto al contatto con il fumo proveniente dalla combustione del tabacco, è responsabile dell'accresciuta mortalità prematura e morbilità tra i consumatori.

2.11. Il Comitato ricorda inoltre che i dati scientifici contenuti in numerosi studi e relazioni al riguardo mettono in luce come il tabacco sia una delle principali fonti di inquinamento dell'aria negli ambienti chiusi.

Il Parlamento europeo ⁽⁴⁾ ha evidenziato la necessità di prestare la dovuta attenzione al problema della qualità dell'aria negli ambienti chiusi che sono, in ultima analisi, quelli in cui gli esseri umani passano la maggior parte della propria esistenza.

D'altro canto, il Comitato rammenta che nel «Quarto programma d'azione in materia di ambiente», la Commissione si è impegnata a «definire e attuare misure preventive contro l'inquinamento interno degli edifici».

2.12. Il Comitato invita quindi la Commissione a vagliare la possibilità di definire le misure volte a proibire il fumo nei luoghi pubblici alla luce della tutela della qualità dell'aria negli ambienti chiusi.

2.13. Pur consapevole degli eventuali risvolti economici e sociali delle misure intese a ridurre il consumo del tabacco, il Comitato auspica che nell'interesse della salute pubblica la Commissione prosegua l'applicazione delle azioni previste nel «Programma di lotta contro il tabagismo».

2.14. Risultato di una dipendenza psicosociale (stress, fenomeni di imitazione, automatismi, ecc.) e di una dipendenza farmacologica prodotta dalla nicotina, il tabagismo costituisce un flagello sociale.

Consapevole di tale realtà, il Comitato raccomanda che, congiuntamente alle disposizioni già adottate, la Commissione proponga altresì una serie di misure di maggiore incisività quali il sostegno a campagne di

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 20. 2. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 48 del 20. 2. 1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. C 237 del 12. 9. 1988.

⁽⁴⁾ GU n. C 290 del 14. 11. 1988.

informazione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani (pubblicità attiva), con la partecipazione di personalità europee di spicco e l'istituzione di centri integrati di assistenza ai fumatori che desiderino smettere di fumare.

2.15. Il Comitato prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare al Consiglio una proposta di direttiva volta a disciplinare la pubblicità delle marche di tabacco.

Considerata l'indiscutibile nocività del tabacco, il Comitato auspica che, a livello comunitario, gli Stati membri si orientino verso la proibizione della pubblicità diretta o indiretta (ivi compresa la sponsorizzazione nelle manifestazioni sportive).

2.16. È causa di crescente preoccupazione il fatto che i bambini vengano incoraggiati a fumare dalla facile disponibilità dei prodotti di imitazione (desiderio di imitare gli adulti). Si sollecita pertanto la Commissione a presentare una proposta, eventualmente nell'ambito dell'azione n. 8 (protezione dell'infanzia), volta a scoraggiare la fabbricazione e la vendita di tali prodotti.

Nel frattempo occorre compiere tutti gli sforzi per evidenziare gli effetti negativi che i prodotti di imitazione del tabacco potranno avere ed avranno sul programma volto a scoraggiare, adesso e in avvenire, l'uso dei prodotti a base di tabacco.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

3. Osservazioni particolari

3.1. *Considerando*

Il Comitato propone che nei considerando del progetto di raccomandazione vengano inoltre menzionati i rischi di incidenti ed incendi connessi al fumo delle sigarette.

3.2. *Punto 1, paragrafo 2*

Gli ambienti riservati ai fumatori dovrebbero essere dotati di apparecchiature per rinnovare l'aria.

Si propone di aggiungere dopo «spazi ben delimitati»:

«appositamente dotati di attrezzature per il rinnovamento dell'aria.»

3.3. *Punto 3*

Considerato che gli aspetti relativi alla sicurezza connessi al fumo nei mezzi di trasporto prevalgono su tutti gli altri fattori, il Comitato dubita dell'applicabilità di tale misura, valida per tutti i mezzi di trasporto, senza che sia stata prevista una durata nel tempo. A parere del Comitato sarebbe più proficuo differenziare i mezzi di trasporto in cui, senza mettere in questione la sicurezza, tale misura risulta immediatamente applicabile (ferrovie, navi), grazie all'esistenza di scompartimenti separati per fumatori e non fumatori, da quelli in cui essa è di più ardua applicazione (aerei, autobus). Nell'attesa che i progressi della tecnica consentano di conseguire una maggiore efficienza, per questi ultimi sarebbe opportuno fissare una durata temporale (ad esempio sino a tre ore), e permettere di fumare, nelle aree appositamente previste, una volta terminato il periodo di divieto.

3.4. *Allegato I*

Sarebbe opportuno modificare l'allegato di conseguenza.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE